

Informative e novità per la clientela di Studio - Marzo 2026

acura di SMP Tax & Legal



Indice

- La tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2026 2
- Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti 4
- In vista dell'imminente collegamento tra Pos e RT arrivano utili indicazioni dall'Agenzia delle entrate 6

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2026

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, dovranno effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Sono soggette all'obbligo di pagamento della tassa anche le società in liquidazione ordinaria, così come le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del codice civile.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:

- libro dei soci;

ACB Member

- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto, invece, a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2026, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:

- con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
- con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

ACB Member

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

□ l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);

- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda alla gentile Clientela che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "Dati del mod. F24" cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

IN VISTA DELL'IMMINENTE COLLEGAMENTO TRA POS E RT ARRIVANO UTILI INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con due recenti documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire utili chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025, che prevede - dallo scorso 1° gennaio 2026 - il collegamento tra gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (tipicamente il Registratore telematico o RT, ma anche le altre modalità messe a disposizione del contribuente) e gli strumenti che permettono il pagamento tracciato delle transazioni commerciali (tipicamente il Pos, ma anche altri strumenti come il SoftPos su smartphone e tablet e le soluzioni di pagamento on line). Si tratta della risposta all'interpello n.44 del 20 febbraio 2026 e della Guida Operativa delle Entrate pubblicata in pari data sul proprio sito web.

Vediamo, pertanto, i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia nei due documenti sopra indicati.

I chiarimenti dell'interpello n. 44/2026

Nel premettere che

- con il provvedimento direttoriale prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 sono state definite le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali POS o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, e che
- il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia fornisce la propria risposta in relazione a cinque distinte tematiche sollevate dal contribuente istante e che vengono di seguito riportate.

Primo quesito

Per l'attività di bowling gestita con biglietto SIAE è obbligatorio avere un Pos dedicato e accreditato e censito sul cassetto fiscale e occorra la registrazione della biglietteria SIAE nel cassetto fiscale?

L'Agenzia ricorda che i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla SIAE, come previsto dal D.M. 13

ACB Member

luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate (si vedano, in tema, le risposte a interpello n. 506 e n. 535, pubblicate rispettivamente il 10 e 20 dicembre 2019, nonché la n. 298, pubblicata il 27 novembre 2025).

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia rileva che per l'attività di bowling non sussiste in capo all'interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 D.lgs. n. 127/2015.

Secondo quesito

Per la sala giochi, sala carambole e ping pong, per i quali non vi è l'obbligo di emettere alcun documento fiscale, è obbligatorio avere un pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale?

In riferimento al secondo quesito formulato (obbligo di avere un POS dedicato e censito sul cassetto fiscale anche per sala giochi, sala carambole e ping pong), va rammentato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, stabilisce che:

«[...] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata [...]».

L'Agenzia ricorda che in attuazione della previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs.127/2015, l'art.1 del D.M. datato 10 maggio 2019 ha previsto che in fase di prima applicazione l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.

Tra queste operazioni rientrano, alla lettera g):

“le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

Con la risposta all'interpello 9/2020, l'Agenzia ha precisato che:

“anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto IVA".

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia ritiene che anche in questo caso l'istante non abbia l'obbligo di dotarsi di un Pos con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong.

Terzo quesito

Per l'attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorre avere un Pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale o è obbligatorio anche associarlo al registratore di cassa per lo "Scambioimporto"?

Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, rientranti tipicamente tra quelle di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 e, quindi, nell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri cui è strettamente connesso l'obbligo di collegamento tra Pos e Registratore Telematico (RT), il contribuente dovrà necessariamente provvedere a censire i dispositivi e procedere al collegamento con le modalità (di tipo "logico") previste dal provvedimento direttoriale prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia precisa che il collegamento mediante il protocollo di "Scambio Importo", tipicamente utilizzato per semplificare l'attività dell'esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell'adempimento sopra citato.

Quarto quesito

Un unico dispositivo Pos può essere utilizzato per gli incassi di più attività ed essere associato al registratore di cassa solo per gli incassi derivanti dall'attività per cui vi è l'obbligo di emissione di scontrino fiscale (v. attività di bar e ristorante) oppure l'unico dispositivo è sufficiente censirlo con la propria matricola sul cassetto fiscale senza associarlo al registratore telematico?

L'Agenzia evidenzia come dalla normativa in vigore non risulti vietato l'impiego di un unico Pos per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all'obbligo di collegamento tra Pos e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare.

Al riguardo, sempre l'Agenzia ricorda che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e

ACB Member

trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l'apposito codice "natura IVA" N2 in fase di registrazione dell'operazione con il registratore telematico.

Quinto quesito

I dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi per esempio SumUp, dal 1 gennaio 2026 possono ancora essere utilizzati e devono essere collegati a registratori di cassa o solo accreditati e censiti nel cassetto fiscale?

L'Agenzia osserva come la tipologia dei mezzi di pagamento non sia stata oggetto di modifica da parte della Legge di bilancio 2025. Infatti, la novità riguarda unicamente il vincolo di collegamento tra lo *"strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici"* e lo *"strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri"*.

L'Agenzia, pertanto, rileva come non vi sia un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione alla loro utilizzabilità, fermo restando l'obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

Le indicazioni della Guida dell'Agenzia delle entrate

Con la Guida pubblicata lo scorso 20 febbraio l'Agenzia fornisce indicazioni utili al rispetto del nuovo obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, chiarendo il meccanismo previsto e fornendo spunti organizzativi che possano semplificare il processo.

Le informazioni di carattere generale

Strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni	I registratori telematici (di seguito, "RT") e la procedura web "Documento Commerciale on line" (a questi strumenti si affiancheranno, presumibilmente entro la fine dell'anno 2026 e dal 2027, anche le cc.dd. soluzioni software regolamentate dal Provv. Direttoriale del 7 marzo 2025).
Strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati	Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti. Nel prosieguo della guida, tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine "POS".

ACB Member

Modalità di associazione tra i due strumenti di certificazione e pagamento	Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi".
Funzionalità di verifica dei POS attivi	Per facilitare l'esercente, la nuova funzionalità espone l'elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).
POS fisici	Tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
POS virtuali	Gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
Indicazione mezzo di pagamento	Al momento dell'emissione del documento commerciale di vendita, l'esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). L'errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies art.11 D.lgs. 471/97.

La Guida fornisce poi i seguenti chiarimenti operativi in relazione ai seguenti aspetti:

- **più contratti di convenzionamento:** nel caso in cui l'esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento diversi con l'Acquirer cioè il soggetto con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento (ad esempio, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l'esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell'Acquirer;
- **collegamento multiplo:** il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT. Per ogni collegamento tra RT e POS, l'esercente deve inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati;

ACB Member

- **soggetti titolati ed effettuare il collegamento:** tutte le operazioni relative all'obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi". Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web "Documento Commerciale on line", poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall'esercente.

Casi di esclusione e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:

- certificati mediante distributori automatici (cosiddette "vending machine"),
- quelli relativi alla cessione di carburante;
- quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico;
- esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.



L'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web "Documento Commerciale on line" sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se, invece, lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

ATTENZIONE

- Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.

ACB Member

- Se l'esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati³, i POS utilizzati per l'incasso elettronico devono essere collegati.
- L'obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

ESEMPIO 1 - (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico POS per incassare:

- i corrispettivi di vendite che non richiedono l'emissione di un documento commerciale (ad esempio: tabacchi, giochi e lotterie);
- i corrispettivi di vendite che richiedono l'emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.).

In questo caso, l'esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l'incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L'utilizzo del POS anche per l'incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l'obbligo del collegamento.

ESEMPIO 2 - (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

- un POS dedicato alle vendite che richiedono l'emissione di un documento commerciale (caramelle, accessori per auto ecc.);
- un POS utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l'esercente deve registrare solo il collegamento tra il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il POS impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura web di collegamento compare nell'elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L'esercente può dichiarare in procedura l'utilizzo esclusivo del POS per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale POS nell'elenco di quelli non collegati.

ACB Member

Termini per l'adempimento

La prima (e più consistente) comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026.

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A partire dalla data di messa a disposizione della procedura web:

- gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web "Documento Commerciale on line" e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.
- relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.

Alcuni casi in cui si rende necessario l'aggiornamento dei collegamenti

- Collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso;
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso;
- dismissione di un POS o di un RT.

ESEMPIO 1 - FASE DI AVVIO (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più POS, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento dei POS attivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell'apposita procedura web dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno "gennaio 2026" come data di collegamento.

ACB Member

ESEMPIO 2 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo POS.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento di un POS attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno "marzo 2026" come data di collegamento.

ESEMPIO 3 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente nel mese di settembre 2026 sposta il POS attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo collega ad un altro RT.

Quando deve effettuare il collegamento?

In questo caso l'esercente deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento. L'obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno "settembre 2026" come data di collegamento.

Per i contenuti della newsletter comuniciamo di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Le informazioni contenute nelle newsletter non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Il Team di SMP Tax & Legal

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai